

Verbale di adunanza

L'anno 2024 ed allì **1° luglio alle ore 16.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

<i>NOTARISTEFANO Marina</i>	<i>Vice Presidente</i>
<i>STRATA Claudio</i>	<i>Segretario</i>
<i>NARDUCCI Arnaldo</i>	<i>Tesoriere</i>
<i>ALASIA Alessandro</i>	<i>BALDASSARRE Paola</i>
<i>BERTI Paolo</i>	<i>BERTOLI Germana</i>
<i>BONA Marco</i>	<i>BONAUDO Stefano</i>
<i>BRENCHIO Alessandra</i>	<i>CAVALLO Carlo</i>
<i>CIURCINA Marco</i>	<i>CRIMI Salvatore</i>
<i>GENOVESE Antonio</i>	<i>KOUMENTAKIS Dafne</i>
<i>MANZELLA Alberto</i>	<i>MICHELA Cristiano</i>
<i>MUSSANO Giampaolo</i>	<i>ROSSI Daniela Maria</i>
<i>SCAPATICCI Alberto</i>	<i>TIZZANI Stefano</i>
<i>VALLONE Antonio</i>	<i>VALLOSIO Filippo</i>
<i>VITRANI Giuseppe</i>	

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

***ORDINE AVVOCATI TORINO – ORDINE INGEGNERI TORINO: IL
RUOLO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE NEL***

PROCESSO PENALE (PERITO, CONSULENTE TECNICO DI PARTE, AUSILIARIO) – 18.07.2024.

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

FUORI SACCO: NUOVI MODULI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE RELATIVE AI FONDI REGIONALI:

Il Consiglio prende atto e dispone che il nuovo modulo sia pubblicato sul SITO e che la notizia sia pubblicata sulla NEWSLETTER.

1. ESAME VERBALE DEL 17.06.2024 – REL. VICE RESIDENTE

Il Consigliere Berti segnala che al punto 6 alla terza riga deve essere eliminata la lettera “d” (“di tutti i difensori di ufficio” in luogo “di tutti di difensori di ufficio”).

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

2. DISTRIBUZIONE FONDO INCENTIVANTE – REL. SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere riferisce che lo scorso 27 giugno si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato XXXXXXXXXXXX, il Consigliere Paolo Berti, il Segretario Claudio Strata, la Presidente ed il sottoscritto.

Le rappresentanze sindacali hanno richiesto lato loro di provvedere alla

liquidazione entro il 5 luglio della prima rata del fondo incentivante, impregiudicata ogni decisione sulla quantificazione della somma destinata al fondo incentivante e dei criteri che si applicheranno per la determinazione del saldo: l'idea delle rappresentanze sindacali è di innalzare l'importo all'80% la quota parte del fondo destinata alla performance organizzativa.

E' stata altresì presa in esame e discussa l'ipotesi di prevedere che una parte del Fondo sia destinata ad essere trasformata da fondo incentivante a welfare.

Il dr. XXXXXXXXXXXX ha proceduto a rappresentare ai presenti alla riunione i vantaggi sia lato COA sia lato lavoratori: il Consiglio potrebbe averne un risparmio importante ma anche i lavoratori potrebbero riceverne dei vantaggi perché, a parità di somme in concreto ricevute e disponibili in busta paga, avrebbero il vantaggio di avere un carico fiscale più contenuto. I servizi di cui i dipendenti potrebbero usufruire sono inseriti in diverse piattaforme di welfare: al fine di meglio approfondire tale ipotesi, nelle prossime settimane verrà presentata una demo di piattaforma a cui parteciperanno tutte le parti interessate.

Alle 16,09 interviene alla seduta consiliare il Cons. Manzella.

Alle 16,15 interviene alla seduta Consiliare la Cons. Bertoli.

Alle 16,17 interviene alla seduta consiliare il Cons. Alasia.

Alle 16,19 interviene alla seduta Consiliare la Cons. Baldassarre.

Alle 16,24 sono intervenuti alla riunione consigliare la Cons. Bona ed il Cons. Vallone.

Alle 16,27 intervengono alla seduta Consiliare i Cons. Michela e

Koumentakis.

Dopo ampia discussione e confronto, si è deciso di provvedere all'immediata liquidazione dell'acconto del Fondo come già maturato e di mantenere l'attuale accordo in vigore in tutti i suoi aspetti.

Chi parteciperà alla demo della piattaforma che offre i servizi di welfare ne riferirà poi in Consiglio.

3. RICHIESTA DIPENDENTI COA ESTRATTO PREVIDENZIALE INPS – REL. SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere riferisce che, su suggerimento del Cons. Berti, è stata richiesta ai dipendenti l'autorizzazione a poter richiedere all'Inps l'estratto previdenziale di ciascun dipendente, così da poter avere un quadro più completo dei futuri pensionamenti, necessari sia per i riflessi sulla pianta organica sia sulla provvista necessaria per le liquidazioni di fine rapporto. Le rappresentanti sindacali (XXXXXXXXXX) si sono riservate di dare l'autorizzazione, dopo averne parlato con i Colleghi dipendenti.

4. ESITO RIUNIONE CNF TAVOLO RIFORMA LEGGE PROFESSIONALE – 26 GIUGNO 2024 – REL. VICE PRESIDENTE E CONS. CAVALLO

La Vice Presidente ed il Consigliere Cavallo riferiscono gli esiti dell'incontro ed auspicano che a breve sarà possibile condividere con il

Consiglio la bozza complessiva della proposta di riforma della procedura disciplinare.

Il Consiglio ringrazia.

5. ESITO RIUNIONE CNF SCUOLE FORENSI – 26 GIUGNO 2024 – REL. CONS. ROSSI

La Consigliera Rossi riferisce che in data 26 giugno 2024 si svolgeva a Roma la Conferenza nazionale delle Scuole forensi, che aveva lo scopo di sintetizzare i lavori dei vari Laboratori organizzati dalla SSA sulla Scuola Forense.

Dalla relazione dei Consiglieri SSA XXXXXXXXXXXX, che hanno coordinato i vari Laboratori, sono emerse numerose problematiche comuni, sulle quali è stato aperto il confronto con i partecipanti alla Conferenza.

a) **La didattica a distanza:** *la necessità di ampliare la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza è stata evidenziata dalle Scuole Forensi, che operano in situazioni territoriali particolari (Liguria, Sicilia, Veneto), per cui i discenti appartengono a fori molto lontani tra di loro: in questi casi, la partecipazione alle lezioni in presenza significherebbe per loro affrontare lunghi e costosi viaggi, anche con pernottamenti, i cui costi andrebbero ad aggiungersi a quelli della scuola.*

A favore dell'ampliamento della didattica a distanza, si è osservato che:

- il numero dei tirocinanti è drasticamente diminuito negli ultimi anni e quindi occorre agevolare la frequenza alle scuole di chi è intenzionato ad intraprendere la professione forense;

- *l'aggiornamento degli avvocati è organizzato con convegni da remoto e quindi non vi sarebbe ragione per non formare in tal modo anche i tirocinanti.*

Contra si è evidenziato che:

- *è difficile il controllo sulla effettiva partecipazione dei discenti alle lezioni;*

- *la didattica a distanza non incentiva il confronto e la interazione attiva tra i discenti, soprattutto quando si devono affrontare casi pratici o simulare delle verifiche.*

b) ***Le materie oggetto dell'insegnamento delle Scuole:*** *si è rilevato che sono molto più numerose rispetto a quelle che saranno utili per la preparazione dell'esame di abilitazione.*

Ci si chiede quindi se sia opportuno continuare ad inserirle tutte nel programma oppure se non sia più utile concentrare la preparazione dei tirocinanti sulle materie sulle quali dovranno soffermarsi per la preparazione all'esame.

c) ***La formazione delle Commissioni:*** *in alcune piccole realtà territoriali, è molto difficile reperire magistrati e professori universitari disponibili a far parte delle Commissioni interne.*

Pertanto si è posto il problema se la Commissione interna possa essere composta soltanto da avvocati.

Contro tale proposta, si è osservato che la norma prevede espressamente che i commissari non siano soltanto appartenenti alla avvocatura, così come prescritto anche per l'esame di Stato.

d) ***Struttura semestrale del percorso scolastico forense:*** *la distinzione*

in semestri aveva un senso in quanto era prevista una verifica semestrale obbligatoria, il cui superamento era necessario per accedere al semestre successivo.

Dal momento che ora questo obbligo è venuto meno, ci si è chiesti se ha ancora un senso mantenere la distinzione in semestri o se sia più ragionevole considerare la sola durata complessiva di 18 mesi.

In ordine alle verifiche, il consigliere *XXXXXXXXXX* ha relazionato in merito alle conclusioni raggiunte dal Laboratorio da lui coordinato, evidenziando alcuni punti fermi:

- *le verifiche semestrali non sono più necessarie e, se vengono effettuate, il loro esito non può influenzare la partecipazione al semestre successivo della Scuola forense;*
- *per accedere alla verifica finale, è necessaria la partecipazione all'80% delle lezioni. Non si può derogare a tale regola. Non è però vietato alle Scuole prevedere delle lezioni di recupero, predisponendo un orario complessivo delle lezioni in modo da consentire ai discenti di rimediare ad eventuali assenze oppure valutando la necessità di lezioni aggiuntive, anche individuali, qualora ve ne sia la necessità; inoltre in casi particolari, si può ricorrere ad esoneri, se motivati da ragioni serie;*
- *la Commissione interna deve essere composta da avvocati, anche non cassazionisti, magistrati e professori, perché così è previsto dalla norma. Qualora non si riesca ad ottenere la disponibilità di magistrati e professori, è bene interpellare i responsabili degli Uffici giudiziari, nel primo caso, e il Rettore nel secondo e soltanto*

qualora anche in tal modo non si riesca ad ottenere un riscontro positivo, la Commissione potrà essere formata da soli avvocati ma la Scuola dovrà fornire adeguata motivazione in merito;

- la tipologia di verifica viene scelta dalla Scuola forense (solo parere, solo atto, atto e parere);*
- la verifica può avere una durata massima da tre a sette ore ma la decisione in merito deve essere comunicata con anticipo ai discenti;*
- il giudizio della Commissione va espresso in termini di idoneità e non idoneità e non in forma di voti.*

La non idoneità va adeguatamente motivata perché il relativo provvedimento potrà essere impugnato.

E' poi intervenuto il collega XXXXXXXXXXXX, componente della Commissione del CNF sulla riforma della legge professionale in materia di accesso alla professione forense, che ha anticipato alcuni punti della proposta che è in corso di elaborazione:

- verrà predisposto un unico programma delle Scuole forensi a livello nazionale;*
- verrà ripristinato l'obbligo delle verifiche semestrali con "bocciatura";*
- la verifica finale consisterà in un atto;*
- ci sarà un aumento delle ore in cui sarà consentita la didattica a distanza, limitandola però alle sole lezioni frontali, con esclusione delle lezioni pratiche e delle simulazioni delle verifiche finali;*
- non saranno più validi per la compiuta pratica i tirocini presso gli uffici giudiziari.*

Dalla successiva discussione tra i partecipanti alla Conferenza, sono

emerse varie problematiche e diverse prassi operative:

- *i tirocinanti che entrano a far parte dell'Ufficio del processo possono continuare ad essere iscritti nell'elenco dei praticanti ma non possono essere ammessi al patrocinio sostitutivo;*
- *alcune Scuole forensi, come quella di Lucca, hanno deciso di far sostenere la verifica finale senza però formulare alcun giudizio di inidoneità, anche in caso di esito negativo della prova, ed imponendo invece la frequenza di ore aggiuntive prima dell'esame di Stato.*

Si sostiene infatti che i tirocinanti non possono essere sottoposti ad un duplice esame finale (verifica della scuola ed abilitazione) e che, stante l'efficacia dirimente attribuita all'esame di Stato al fine dell'esercizio della professione, la verifica finale delle Scuole deve essere parificata alla prova INVALSI, cioè deve essere soltanto utile per capire il grado di apprendimento dei discenti.

Pertanto la Scuola forense deve accompagnare i tirocinanti fino all'esame di Stato ed aiutarli nella preparazione per lo stesso ma la verifica finale non deve avere alcuna efficacia penalizzante;

- *altre Scuole forensi, come quella di Alessandria (XXXXXXXXXX) hanno invece evidenziato la necessità di una particolare serietà nella valutazione delle verifiche finali (nell'ultima prova, 4 inidonei su 10), la necessità di verifiche intermedie al fine di valutare l'apprendimento dei discenti e la decisione di sdoppiare le lezioni, tenendole anche in fori diversi, per evitare il superamento dei 50 partecipanti e la didattica a distanza;*

- *per quanto riguarda i tirocini ex art. 73 e presso la Scuola di specializzazione per le professioni forensi, si è evidenziata la necessità di evitare percorsi privilegiati per chi non vuole impegnarsi sin da subito ad intraprendere la professione forense ovvero pensi ad essa soltanto in via residuale.*

Si sono richiamate le recenti linee guida inviate agli ordini, con l'invito ai Coa a volerle comunicare a tutti gli Uffici giudiziari perché sin da subito forniscano informazioni corrette a chi intraprende il tirocinio ex art. 73;

- *la Scuola forense del COA di Genova ha messo in evidenza una prassi per la didattica a distanza, già adottata anche in altre scuole: si crea un collegamento da remoto, garantendo la partecipazione a distanza dei discenti ma sempre in presenza, presso i locali del Coa di riferimento, unitamente ad un consigliere dell'ordine o ad un tutor della Scuola.*

Infine il prof. avv. XXXXXXXXXXXX, che ha partecipato a tutti i Laboratori sulla Scuola forense, tirando le fila della discussione, ha evidenziato che le linee guida del CNF non sono vincolanti, in quanto sono attuative di un DM ministeriale che è una fonte secondaria.

Pertanto è consigliabile seguirle ma esse possono essere derogate, fornendo adeguata motivazione: ciò per quanto riguarda anche le ore di didattica a distanza e la creazione di più sottocommissioni interne per la correzione delle verifiche finali.

Adeguata motivazione deve essere fornita soprattutto nel caso di esito negativo della verifica finale: occorre però riflettere sul fatto che la

impugnazione del discente dovrà avere ad oggetto sia il provvedimento del Coa di diniego del certificato di compiuta pratica sia il provvedimento della Commissione interna della Scuola forense che ha decretato la inidoneità, che però è un atto di diritto privato, per cui non vi sarebbe competenza del giudice amministrativo.

Il prof. XXXXXXXXXXXX ha altresì proposto la previsione di una diversa organizzazione della scuola in semestri, in modo da evitare che il terzo intercorra tra maggio ed ottobre, con tutti i problemi derivanti dalla necessità di una celere correzione delle verifiche, in modo da consentire il rilascio del certificato di compiuta pratica in tempo per l'iscrizione all'Esame di Stato.

La SSA si propone pertanto la redazione di nuove linee guida o FAQ, aggiornate alla luce dei lavori dei Laboratori ed invita gli Ordini e le Scuole a sottoporre problemi o buone prassi adottate in modo da fornire un quadro completo su cui lavorare.

Il Consiglio ringrazia la Consigliera Rossi.

6. VERBALE RIUNIONE UNIONE REGIONALE – 15 GIUGNO 2024 – REL. VICEPRESIDENTE E CONS. BERTOLI

I presenti danno atto di aver letto il verbale della riunione dell'Unione Regionale del 15 giugno 2024.

La Cons. Brenchio prende atto di quanto riferito dal Cons. Napoli sulla necessità che vi sia una “maggiore unità e coordinamento tra le iniziative assunte dall'Unione o dai singoli Ordini ed i Consiglieri del CNF...” e

ritiene che anche il CNF dovrebbe interloquire maggiormente con i COA locali.

Il Consiglio intero condivide le osservazioni della Consigliera Brenchio.

Il Consiglio ringrazia chi ha partecipato alla riunione del 15 giugno.

**7. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV.
XXXXXXXXXX – REL. CONS. CAVALLO**

Il Consigliere Cavallo riassume il contenuto della relazione frutto dell'approfondimento svolto.

L'avvocato XXXXXXXXXXXX ha presentato istanza al Consiglio dell'Ordine volta ad ottenere un parere di congruità sull'onorario maturato per l'attività difensiva prestata in favore di Omissis..

Una prima richiesta di opinamento è già stata avanzata il 21 settembre 2020. Con delibera del 10 maggio 2021 (qui richiamata integralmente) il Consiglio, preso atto che l'attività difensiva si era conclusa quando era ormai in vigore il d.m. 140/2012, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di compensi professionali sostituendo il sistema tariffario con i parametri forensi, aveva invitato l'avvocato XXXXXXXXXXXX ad accompagnare la sua richiesta con una proposta di parcella che, diversamente da quella depositata, risultasse in linea con la regolamentazione di cui al summenzionato d.m. 140/2012.

In data 17 gennaio 2024 l'avvocato XXXXXXXXXXXX ha depositato una nuova proposta che, in effetti, muta i valori riconosciuti alle singole attività poste in essere, ma riproduce ancora il metodo tariffario nella redazione degli

onorari.

Tanto premesso, appare comunque evidente che l'attività posta in essere dalla Collega, puntualmente descritta nella proposta pervenuta al Consiglio nel gennaio 2024 e adeguatamente supportata dagli atti processuali depositati, rende sufficientemente chiara la prestazione espletata e l'impegno profuso, consentendo di individuare gli elementi essenziali di una valutazione sulla congruità degli onorari.

In premessa, si osserva che il capo d'imputazione aveva ad oggetto la condotta tenuta della Omissis. Va aggiunto che la particolare complessità della vicenda e le difficoltà correlate alle questioni XXXXXXXXXXXX poste dal caso concreto hanno indotto il Tribunale di Ivrea, con riferimento alla richiesta di liquidazione del compenso dei consulenti, a ritenere congruo raddoppiare l'onorario risultante dalla somma degli importi liquidati e corretta l'applicazione della percentuale di aumento per gli incarichi collegiali peritali nella misura massima ridotta del 40%. Da ultimo, non va sottaciuto che il procedimento si è svolto presso il Tribunale di Ivrea con la necessità di una presenza assidua e costante del difensore per numerose udienze (oltre una decina) di durata non breve.

Tutte queste considerazioni inducono a ritenere pienamente legittimo il riconoscimento dell'importo massimo per ciascuna fase con l'applicazione, in aggiunta, del massimo aumento previsto dal d. m. 140/2012.

*Ciò in sostanza significa che, per le **indagini preliminari**, in relazione alle quali la Collega ha posto in essere la fase di "Studio della controversia" (in ragione della documentazione medica e processuale analizzata, delle sessioni con la cliente, con i colleghi e con i consulenti, dell'esame di vasta*

corrispondenza ecc.) e la “Fase introduttiva” (in ragione della redazione e presentazione di una memoria), l’importo da liquidare è pari a 1.800 euro.

*Quanto alla successiva **udienza preliminare**, in relazione alla quale è corretto riconoscere la fase di “Studio della controversia” (trattandosi di valorizzare l’esame di atti formati nel corso dell’udienza), la “Fase istruttoria” (integrata dall’audizione di consulenti chiamati dal G.U.P. su istanza della difesa) e la “Fase decisionale” (con la relativa discussione del difensore che ha chiesto l’opinamento e l’assistenza alla discussione delle altre parti), è possibile quantificare l’onorario in complessivi 4.860 euro.*

*Quanto al **dibattimento** di primo grado, che ha esaurito l’intero giudizio, risultano espletate la fase di “Studio della controversia” (in ragione degli atti esaminati), la fase dell’“Istruttoria dibattimentale” (in considerazione dell’avvenuto deposito di una lista testimoniale e di consulenti e dell’escussione di medesimi) e la “Fase decisionale” (con la discussione) per un onorario di 4.050 euro.*

La somma dei tre importi indicati è pari a 10.710 euro, valore che non corrisponde adeguatamente all’onorario da liquidare in rapporto alla natura ed alla gravità del processo, alla complessità delle contestazioni mosse, al pregio dell’opera prestata dal professionista, al numero e all’importanza delle questioni trattate, all’assoluzione con formula piena ottenuta dall’avvocato XXXXXXXXXXXX già a conclusione del primo grado di giudizio, esito che ha comportato un indubbio vantaggio economico per l’assistita. Da ultimo, ma non per questo meno importante, va posto l’accento sull’attività stragiudiziale svolta dalla Collega (parallelamente all’assistenza nel processo penale) allo scopo di raggiungere una

transazione sul danno; per questa importante opera l'art. 3 comma 2 del d. m. 140/2012 stabiliva che si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse, aggiungendo poi, al successivo comma 3, che quando l'affare si conclude con la conciliazione (come in questo caso), il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

A queste considerazioni va aggiunto che l'avvocato XXXXXXXXXXXX, secondo il ripetutamente citato d.m. 140/2012, non può chiedere la liquidazione dell'indennità di trasferta né il riconoscimento di alcun tipo di spese: la prima, infatti, è esclusa dal disposto dell'articolo 14 comma 9 del d. m., a norma del quale il compenso include anche le trasferte; le seconde non sono previste dal d.m. né sono state oggetto di accordo.

In sostanza e conclusione, in questo caso è corretto fare applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 14 d.m. 140/2012, in forza del quale i parametri che "di regola" sono utilizzati per la determinazione del compenso possono essere derogati in presenza di circostanze concrete, come, ad esempio, quelle appena menzionate.

In ragione di quanto dedotto, è legittimo applicare una maggiorazione del 120% relativamente all'importo di 10.710,00 euro per un onorario finale pari a 23.562,00 euro.

Il Cons. Genovese propone di aumentare gli onorari del 100% sulla scorta dello stesso ragionamento svolto dal Giudice per liquidare gli onorari ai periti e dunque l'importo di 10.710 deve essere raddoppiato: l'importo così determinato è pari ad euro 21.420 oltre iva e cpa (escluse spese forfettarie).

Il Consiglio approva e incarica XXXXXXXXXXXX di comunicarlo

all'interessata.

**8. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV.
XXXXXXXXXX – REL. CONS. CIURCINA**

Il Consigliere Ciurcina riferisce che l'avvocato XXXXXXXXXXXX chiede la liquidazione di bozza di parcella del XXXXXXXXXXXX per complessivi € 71.505,17 (importo comprensivo di spese generali, CPA, IVA ma al netto della ritenuta d'acconto e degli acconti già incassati) che si riferisce ad attività di assistenza e difesa giudiziale resa a favore della Crieri s.r.l. per la difesa di un brevetto industriale, riepilogate in tre note spesa:

- nota spese del 15/12/2021, relativa a 13 giudizi, per complessivi € 50.442,68 d'onorari;*
- nota spese del 15/12/2022, relativa a 4 giudizi, per complessivi € 13.400,00 d'onorari;*
- nota spese del 12/06/2023, relativa a 4 giudizi, per complessivi € 13.100,00 d'onorari;*

e quindi per complessivi € 76.942,68 d'onorari.

Si rileva quanto segue:

- le parcelle si riferiscono a 14 diversi giudizi iscritti a ruolo ed alla redazione di un ulteriore atto introduttivo e di un precetto;*
- in alcuni casi, diverse note spese applicano onorari per fasi diverse dello stesso giudizio;*
- tutte le posizioni hanno valore indeterminabile;*
- per tutte le posizioni, tenendo conto delle fasi svolte, sono indicati*

onorari inferiori ai valori medi di tariffa per lo scaglione “indeterminabile – complessità media”, come da tabella di riepilogo che segue: Omissis

Il Consigliere Ciurcina ritiene pertanto accoglibile la richiesta di liquidazione degli onorari nell'importo richiesto, con la precisazione che nel provvedimento di liquidazione va indicato l'importo degli onorari (al netto di spese generali, CPA, IVA ed esposti e sotto deduzione degli acconti già incassati) e quindi l'importo di € 76.942,68.

Il Consiglio approva.

9. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. CIURCINA

Il Consigliere Ciurcina riferisce che l'avvocato XXXXXXXXXXXX chiede la liquidazione di proposta di parcella del 17/04/2023 per complessivi € 39.396,24 (importo comprensivo di spese generali, CPA e IVA) che si riferisce ad attività resa a favore della Sig.ra XXXXXXXXXXXX per assistenza stragiudiziale in vertenza successoria.

Si rileva quanto segue:

- *l'importo degli onorari richiesti nella proposta di parcella del XXXXXXXXXXXX è di € 27.000,00, pari al 2,7% del valore della quota spettante alla cliente, che è indicato in € 1.000.000,00;*
- *l'importo indicato è inferiore al valore medio di tariffa ai sensi del*

D.M. 55/2014 per lo scaglione applicabile (pari a € 30.000,00, 3% del valore della quota);

- *l'avv. XXXXXXXXXXXX propone la quota del 2,7% considerando, da una parte, valori massimi (nella misura del 4,5%) in considerazione della complessità della vertenza, dall'altra la riduzione a meno del 50% considerando l'interruzione dell'attività per revoca del mandato;*
- *il cliente contesta l'esecuzione di parte delle attività allegate dall'avvocato, ma la questione attiene al merito, da valutarsi nell'eventuale giudizio, e non può essere valutata in questa sede.*

Il Consigliere Ciurcina ritiene pertanto accoglibile la liquidazione nell'importo richiesto, con la precisazione che nel provvedimento di liquidazione va indicato l'importo dell'onorario, e quindi € 27.000,00, oltre spese generali, CPA, IVA ed esposti e dedotti gli acconti ricevuti.

Il Consiglio approva.

10. DOMANDE AVVOCATI, VINCITORI DEL CONCORSO ADDETTI UPP, DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE – DOMANDE DOTTORI, VINCITORI CONCORSO ADDETTI UPP, DI SOSPENSIONE DELLA PRATICA FORENSE – REL. VICE PRESIDENTE E TESORIERE

Il Consiglio, sentite le relazioni della Vice Presidente e del Tesoriere,

- *visto il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare il Titolo II, Capo II, relativo alle*

misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, che prevede l'avviamento di procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un massimo di 16.500 unità di addetti all'Ufficio per il Processo, e stabilisce, all'art. 11, comma 2-bis, che la suddetta assunzione "configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.

L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto";

- visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, pubblicato in G.U. n. 62 del 06.08.2021, che nulla precisa sul punto;

- visto il parere del CNF del 29 aprile 2022, con il quale il Consiglio Nazionale Forense afferma che "in assenza di una previsione che esplicitamente lo preveda, non è possibile ritenere che l'assunzione presso l'Ufficio per il Processo comporti la sospensione del tirocinio, anche

considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. [...] Diversamente è a dirsi per il caso del praticante abilitato all'esercizio della professione in sostituzione del dominus ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 12 della legge n. 247/12. In questo caso, è lo stesso ultimo periodo del comma 12 a lasciare intendere che al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo si applichi la disciplina della sospensione dall'esercizio della professione prevista per l'avvocato: tale disposizione infatti prevede che l'abilitazione abbia una durata di cinque anni "salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale". Ne consegue che – a differenza di quanto osservato per il praticante non abilitato – il praticante abilitato al patrocinio assunto presso l'ufficio del processo non potrà continuare a svolgere la professione in sostituzione del dominus. Pertanto, pur rimanendo iscritto ad ogni altro effetto nel Registro dei praticanti, la sua iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo dovrà essere invece sospesa”;

- visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, pubblicato in G.U. il 05.04.2024, che nulla precisa sul punto;

- viste le domande di sospensione pervenute da parte di Avvocati e praticanti avvocati iscritti nell'Albo e nel Registro di questo Ordine Forense;

ritiene

alla luce del succitato parere del Cnf, di dover leggere la normativa in

oggetto nel senso di non dover sospendere i praticanti semplici dal tirocinio forense;

delibera

- di sospendere dall'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, d. l. n. 80/2021, come modificato dalla l. n. 17/2022, gli Avvocati:

XXXXXXXXXX

- di non sospendere dal tirocinio forense i praticanti semplici dottori:

XXXXXXXXXX

Il Consiglio incarica gli Uffici di comunicare ai dottori il persistere dell'obbligo, in capo ai medesimi, di frequentazione della Scuola Forense per un totale di 18 mesi, ai fini del riconoscimento dei semestri di pratica forense e del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il Cons. Vallone rappresenta che in risposta ad un quesito del COA di Torino il CNF si è pronunciato con il parere del 19.4.24 disponendo che gli avvocati e i praticanti sospesi in virtù dell'assunzione presso l'UPP sono sospesi dall'obbligo formativo.

Il Consiglio delibera che di questa ultima decisione del CNF sia data la massima diffusione a cura di XXXXXXXXXXXX.

11. OCF: QUESTIONARIO MONITORAGGIO PROBLEMATICHE GIUDICI DI PACE – REL. ALASIA, MANZELLA, SCAPATICCI E VALLOSIO

Il Consiglio, rispetto al questionario inviato dall'OCF rileva che diventa

impossibile fornire delle risposte che non possono essere di competenza dell'avvocatura.

Si apre una discussione sulla opportunità che la marcia che è stata decisa dai colleghi per protestare contro la situazione dell'Ufficio del GDP venga svolta.

E' circolato in questi giorni un Comunicato Stampa dell'Ufficio Comunicazioni del COA di Roma secondo il quale il Ministero entro il 24 settembre immetterà nuove risorse per migliorare la produttività di tale ufficio.

A Torino però non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale di presa in carico delle problematiche sollevate e ormai note.

Viene confermata la necessità che la manifestazione si svolga nelle forme e nei tempi già programmati ed anzi il Cons. Vitrani propone di chiedere al Ministero un sollecito riscontro rispetto alle criticità sollevate rispetto a quella che si profila essere una disparità di trattamento che sta emergendo rispetto agli uffici giudiziari di Roma.

Il Consiglio approva e incarica il Cons. Vitrani di preparare la comunicazione da trasmettere al Ministero.

12. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI CUNEO: RICHIESTA PARERE COA SUI CANDIDATI ALLA NOMINA DI GOP E VPO – REL. CONS. VALLONE

Il Consiglio incarica il Consigliere di Antonio Vallone di ricevere la Collega e verbalizzare le sue dichiarazioni analogamente a quanto

effettuato per i VPO ascoltati precedentemente e ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d) bando di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, n. 28 del'11 aprile 2023.

XXXXXXXXXX comunichi il giorno dopo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo con firma digitale della Presidente.

13. ESITI ESAME CORSO DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA PENALE MINORILE – REL. CONS. VALLONE

Il Consigliere Vallone riferisce che hanno superato la prova dell'esame del corso per i difensori d'ufficio in materia minorile i seguenti Avvocati:

Omissis.

Si incarica XXXXXXXXXXXX di comunicarlo ai candidati e di rilasciare loro il certificato di partecipazione al corso e superamento dell'esame.

14. RICHIESTA AVV. XXXXXXXXXXXX (FORO NOVARA) RECUPERO ESAME CORSO DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA PENALE MINORILE PER XXXXXXXXXXXX IL GIORNO DELL'ESAME – REL. CONS. VALLONE

Il Consigliere Vallone riferisce di aver contattato la Collega il giorno dell'esame, mentre si trovava XXXXXXXXXXXX, come da documentazione pervenuta.

Il Consiglio, vista la richiesta di sostenere la prova dell'esame in altra data

e ritenuta giustificata l'assenza, delibera di accogliere la richiesta della Collega e di fissare la prova entro la fine di luglio.

Si comunichi alla Collega da parte di XXXXXXXXXXXX .

15. BOZZA LINEE GUIDA CONGIUNTE TRIBUNALE TORINO – COA – UNEP TORINO SU ART. 492 BIS C.P.C. – REL. CONS. VALLOSIO E ALASIA

I Consiglieri Alasia e Vallosio espongono che sono sorte delle problematiche sulle modalità di computo dei compensi da liquidare agli ufficiali giudiziari.

Verrà integrata la bozza da trasmettere al dr. XXXXXXXXXXXX nei prossimi giorni e dunque la questione viene rinviata ad un prossimo ODG.

16. DATA RETENTION PUBBLICAZIONE DECISIONI CDD – REL. CONS. MICHELA

Il Consigliere Michela riferisce che non ci sono norme specifiche in tema.

Suggerisce di discutere della questione con il DPO nel prossimo incontro già fissato l'11 luglio 2024 e di riferirne al Consiglio.

Il punto, dunque, verrà portato ad un prossimo ODG.

17. NUOVA FUNZIONALITA' RICONOSCO: GESTIONE DISPONIBILITA' AUTENTICA SOTTOSCRIZIONI ELETTORALI EX

ART. 14 L. 53/1990 – REL. CONS. VITRANI

Il Consigliere Vitrani ha svolto una verifica ed ha potuto apprendere che la nuova funzionalità non comporta dei costi.

Il Consiglio ringrazia.

**18. RICHIESTA RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI
AVVOCATO SPECIALISTA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS.
BERTI E CAVALLO**

I Consiglieri Berti e Cavallo espongono al Consiglio che la procedura per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista richiede, diversamente da quanto previsto in precedenza, l'adozione di un'apposita delibera da parte del Consiglio.

Il Consiglio,

- *vista la richiesta di conseguimento del titolo di avvocato specialista per Dottorato di ricerca presentata dall'Avv. XXXXXXXXXXXX ;*
- *preso atto della documentazione che lo stesso ha presentato e, cioè, copia dell'attestato del Dottorato di ricerca conseguito in data 10/05/2024 rilasciato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione del 11/06/2024;*
- *dato atto che non vi sono sanzioni disciplinari definitive a carico del richiedente nei tre anni precedenti la presentazione della domanda;*

delibera

di trasmettere la richiesta suddetta, con i relativi allegati, al Consiglio

Nazionale Forense per le determinazioni di sua competenza.

Si comunichi all'interessata da parte di XXXXXXXXXX .

**19. QUESTIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEL
TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA – REL. CONS. BERTI**

Il Consiglio,

- *vista la richiesta di conseguimento del titolo di avvocato specialista presentata dall'Avv. XXXXXXXXXX ;*
- *preso atto della documentazione che l'Avv. XXXXXXXXXX ha depositato al fine di conseguire il titolo di specializzazione per comprovata esperienza;*
- *preso atto altresì che la richiesta suddetta viene inviata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 144/2015, che prevede la deroga al previsto numero di incarichi per anno da documentare;*
- *considerato altresì che l'Avv. XXXXXXXXXX produce unicamente documentazione relativa agli incarichi dalla stessa ricevuti dal Tribunale quale delegata alle vendite e che gli stessi pertanto non appaiono, stricto iure, coerenti con gli "incarichi fiduciari" di cui al testo normativo vigente;*

delibera

di trasmettere la richiesta suddetta, con i relativi allegati e con le considerazioni di cui alla presente delibera, al Consiglio Nazionale Forense per le determinazioni di sua competenza.

Si comunichi all'interessata da parte di XXXXXXXXXX .

Il Consiglio,

- *vista la richiesta di conseguimento del titolo di avvocato specialista presentata dall'Avv. XXXXXXXXXXXX ;*
- *preso atto della documentazione che l'Avv. XXXXXXXXXXXX ha depositato al fine di conseguire il titolo di specializzazione per comprovata esperienza;*
- *preso atto altresì che l'avv. XXXXXXXXXXXX , già in data 8 marzo 2022 aveva fatto pervenire una richiesta di riconoscimento del titolo per comprovata esperienza, per i medesimi settori, documentando gli incarichi trattati, richiesta che il Coa di Torino ha regolarmente trasmesso al Cnf in data 1 aprile 2022;*

delibera

di trasmettere la richiesta suddetta, con i relativi allegati e con le considerazioni di cui alla presente delibera, al Consiglio Nazionale Forense per le determinazioni di sua competenza.

Si comunichi all'interessato da parte XXXXXXXXXXXX .

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta da parte dell'Avv. XXXXXXXXXXXX , delibera di inviare alla stessa la lettera che il CNF ha indirizzato al Coa il 27 giugno scorso, con la quale si dà atto del prossimo avvio delle procedure di verifica della comprovata esperienza.

Delibera altresì di pubblicare la comunicazione del CNF sopra menzionata.

20. VADEMECUM COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. CONS. BRENCHIO, BERTI, CAVALLO E

MUSSANO

La Consigliera Brenchio illustra le modifiche apportate al vademecum sulle domande di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato.

Il Consiglio ringrazia la Cons. Brenchio e la commissione patrocinio dello stato per l'ottimo lavoro svolto e approva il vademecum.

Ne dispone dunque la pubblicazione sul sito a cura di XXXXXXXXXXXX.

21. CASSA FORENSE: INVITO PRESENTAZIONE PIATTAFORMA PDUA - 18 LUGLIO 2024 - DIRETTA STREAMING – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio incarica i Consiglieri Vitrani, Vallone, Ciurcina di partecipare alla diretta streaming e di riferirne poi in Consiglio.

22. UNEP IVREA: COMUNICAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI COPIA – RISCONTRO PRESIDENTE – AGGIORNAMENTI – REL. TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere riferisce dello scambio di corrispondenza tra la Presidente ed il responsabile dell'Ufficio Unep del Tribunale di Ivrea, dott. Salvatore Franco.

Il Consiglio ringrazia la Presidente e, preso atto della nuova comunicazione relativa alla corretta indicazione del contributo unificato e dei diritti di copia, ne dispone la pubblicazione sul sito (home page e area dedicata Unep), nonché l'invio di una newsletter a cura di XXXXXXXXXXXX .

23. IMPEGNO SOLENNE DOTTORI – ORE 18.00:

Il Consiglio invita i Dottori presenti a prestare l'impegno solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali e li consegnano al Segretario.

Sono presenti anche i domini Avvocati:

XXXXXXXXXX

Il Consiglio, accertata l'identità personale dei comparenti, udita la richiesta degli interessati, ammette i dottori:

XXXXXXXXXX

a prestare l'impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno che essi prestano ripetendo la formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Il Segretario pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la loro attenzione sull'importanza dell'impegno solenne oggi assunto, consegnando loro un omaggio. Sottoscrivono i verbali il Segretario e la Vice Presidente.

Il Consiglio plaude ai Dottori:

XXXXXXXXXX

i quali, unitamente ai domini, alle ore 18,15 abbandonano la seduta.

24. GIURAMENTI AVVOCATI – ORE 18.30:

XXXXXXXXXX

Il Consiglio accoglie i nuovi Colleghi a cui rivolge l'invito a declamare l'impegno solenne; l'Avvocato e le Avvocate convenuti danno singolarmente lettura dell'impegno solenne, esibendo sia il documento di identità sia la firma contestuale del verbale, verbale che viene contestualmente sottoscritto dalla Vice Presidente e dal Segretario.

La Consiglieria Bertoli pronuncia un breve discorso sul significato dell'impegno solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e consegnando loro un omaggio.

Alle ore 18,30 si conclude la cerimonia e i neo avvocati abbandonano la seduta Consiliare.

25. SEGNALAZIONE AVV. XXXXXXXXXXXX SULLE CRITICITA' NEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI – REL. VICE PRESIDENTE E CONS. BERTOLI

La Vice Presidente illustra il contenuto della nota inviata dall'avv. XXXXXXXXXXXX ed il Consiglio prende atto.

26. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BERTI

Il Consiglio, non potendo e non volendo entrare nel merito della richiesta rivoltagli dalla Collega XXXXXXXXXXXX stante il noto divieto di emettere

pareri su questioni deontologiche aventi carattere specifico, si limita a richiamare quanto previsto, in via generale ed astratta, dall'articolo 18 della Legge professionale forense, secondo cui la nostra Professione è incompatibile con:

- la professione di notaio,*
- le attività di lavoro autonomo svolte continuativamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale,*
- l'esercizio di attività di impresa commerciale,*
- la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone che svolgono attività commerciale,*
- la qualifica di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali,*
- la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione con poteri gestionali,*
- lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale.*

Il testo legislativo pare essere piuttosto chiaro e perentorio ed in quanto tale sembra escludere interpretazioni analogiche, dovendosi ritenere pertanto che l'attività di lavoro svolta dalla Collega sia incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo.

Lo si comunichi all'iscritta per le sue opportune valutazioni.

27. AVVOCATI TORINESI CHE HANNO ADERITO ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO DIFESE D'UFFICIO GIUDICI

DI PACE DI PINEROLO – REL. CONS. VALLONE

Il Cons. Vallone riferisce che hanno aderito alla richiesta del Coa di inserimento nell'elenco delle difese d'ufficio dei giudici di pace di Pinerolo i seguenti Avvocati:

XXXXXXXXXX

Si incarica XXXXXXXXXXXX di inserirli nell'elenco e di comunicarlo a chi di competenza.

28. ESITO PROVA FINALE SCUOLA FORENSE SSPL – 31 MAGGIO 2024 – REL. VICE PRESIDENTE

La Vice Presidente relaziona il Consiglio sull'esito della prova della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e riferisce che i candidati che l'hanno superata sono i dottori:

XXXXXXXXXX

mentre il dottor XXXXXXXXXXXX non l'ha superata.

Il Consiglio rilascia la compiuta pratica ai soggetti che hanno superato la prova prevista dalla normativa vigente e che ne faranno richiesta.

29. TORINO SOCIAL IMPACT E OPXIMPACT: ULTIMI AGGIORNAMENTI – RICHIESTA COLLABORAZIONE CONSIGLIERE PER SETTORE COMUNICAZIONE - REL. CONS. BALDASSARRE

La Consiglieria Baldassarre rappresenta che il gruppo di lavoro composto

da Avvocati, Commercialisti, Notai e Consulenti del Lavoro che fa parte di Torino Social Impact sta facendo un lavoro molto approfondito ed è molto attivo.

Sono allo studio dei progetti molto interessanti ed ora è nato il problema di avere una buona comunicazione e la Cons. Baldassarre ritiene che debba essere implementata in particolare la comunicazione all'esterno dei lavori dell'associazione.

Il Consiglio potrebbe avvalersi di XXXXXXXXXXXX .

Il Cons. Cavallo si rende disponibile a collaborare all'interno dell'Ordine con i referenti dell'associazione al fine di dare corso alle richieste riepilogate nella mail del 21 giugno 2024 inviata all'avv. Baldassarre, alla dr.ssa XXXXXXXXXXXX e al dr. XXXXXXXXXXXX .

Il Consiglio ringrazia e approva.

**30. SEGNALAZIONE AVV. XXXXXXXXXXXX CIRCA
DISPONIBILITA' APPUNTAMENTI PRESSO CANCELLERIA
TRIBUNALE TORINO PER ASSEVERAZIONI DI TRADUZIONI –
REL. CONS. BERTI**

Il Consigliere Berti riassume il contenuto della segnalazione dell'avv. XXXXXXXXXXXX .

Il Consiglio delibera di trasmettere la segnalazione dell'Avv. XXXXXXXXXXXX al Direttore f.f. Dirigente del Tribunale di Torino dott. Dell'Agnola.

**31. BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI: BOZZE CALENDARI
INCONTRI DI CONSULENZA – STAGIONI AUTUNNO/INVERNO
2024 – REL. CONS. BERTI**

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta del Comune di Torino per la partecipazione al servizio consulenze nelle biblioteche per l'autunno/inverno 2024; si dà mandato al Cons. Berti di procedere alla riunione con i colleghi che hanno già dato la loro adesione al servizio.

Incarica XXXXXXXXXXXX unitamente al Cons. Berti di organizzare la riunione preparatoria per lo svolgimento del servizio.

**32. PROGETTO DOCUMENTARIO IN MEMORIA DELL'AVV.
XXXXXXXXXX – AGGIORNAMENTI – REL. CONS. CRIMI**

Il Consigliere Crimi riferisce che gli organizzatori sono alla ricerca di finanziamenti che non intendono richiedere al Consiglio.

Vorrebbero però una lettera del Consiglio di manifestazione di interesse e di adesione al progetto.

Il Cons. Crimi viene incaricato di preparare una bozza di lettera da trasmettere agli organizzatori che però prima di essere inviata deve essere preceduta da un approfondimento volto a comprendere quali sono le finalità del progetto; in particolare se vi sono anche finalità commerciali o meno.

Si rinvia dunque la decisione una volta compiuto l'approfondimento.

33. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BERTI E CRIMI

Il Consigliere Berti propone di richiamare all'attenzione dell'Avv. XXXXXXXXXXXX l'art. 18 della Legge Professionale che sancisce le ipotesi di incompatibilità della professione forense.

XXXXXXXXXXXX lo comunichi all'interessata.

Il Consiglio approva.

34. DOMANDA RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE SCUOLA FORENSE DOTT.SSA XXXXXXXXXXXX – REL. TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere propone accogliere la richiesta della dott.ssa XXXXXXXXXXXX, rimborsando alle stessa la somma imponibile di 409 euro.

Il Consiglio approva.

35. RICHIESTA AVV. XXXXXXXXXXXX REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA ESERCIZIO PROFESSIONALE E CONTESTUALE CANCELLAZIONE ALBO – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio, preso atto della sospensione volontaria dall'esercizio della professione forense dell'Avv. XXXXXXXXXXXX dal 17.12.2013, vista la domanda di revoca della sospensione suddetta e di contestuale cancellazione dall'albo pervenuta il 14 giugno u.s.,

delibera

la revoca della sospensione volontaria dall'esercizio della professione forense e la contestuale cancellazione dall'Albo, tenuto a cura di questo Ordine forense, dell'Avv. XXXXXXXXXXXX.

Si comunichi da parte degli Uffici.

36. COA FORLI' CESENA: DELIBERA SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE – REL. SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario illustra il contenuto della delibera.

Il Consiglio prende atto e delibera di non prendere una autonoma posizione.

OMISSIS

37. CONSIGLIO GIUDIZIARIO: ODG DEL 02.07.2024 E VERBALI DEL 18.06.2024 – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

38. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO, KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO

Omissis

39. CAMERA PENALE: MARATONA ORATORIA PER LE

**CONDIZIONI CARCERARIE E I SUICIDI IN CARCERE – 3 LUGLIO
2024 – REL. SEGRETARIO**

Il Consigliere Segretario rappresenta che il Consiglio è invitato a partecipare alla maratona oratoria.

Il Consiglio ritiene di aderire e di accettare l'invito.

Si rendono disponibili allo stato il Segretario per la fascia oraria dalle 11 alle 12, unitamente al Cons. Ciurcina; mentre si rendono disponibili per la fascia oraria delle 12-13 la Cons. Daniela Rossi ed il Cons. Antonio Vallone.

XXXXXXXXXX lo comunicherà alla Camera penale domani, 2 luglio 2024.

**40. CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: PERCORSO
LABORATORIALE DI INTERVISIONE PER AMMINISTRATORI DI
SOSTEGNO. DIPENDENZE COMPORTAMENTALI DA GIOCO
D'AZZARDO – 24.09.2024 – 24.10.2024 – 21.11.2024 – 17.12.2024 -
RICHIESTA INTERVENTO COA E PATROCINIO – REL. VICE
PRESIDENTE E CONS. BERTOLI**

La Consigliera Bertoli riferisce di essere stata contattata dalla Città Metropolitana per questo evento.

Il Consiglio, con l'astensione del Cons. Scapatucci, incarica la Consigliera Germana Bertoli di partecipare in rappresentanza del Coa al primo e al quarto incontro; delibera di concedere il patrocinio del Coa all'iniziativa e l'utilizzo del logo, nonché di riconoscere 2 crediti formativi a giornata, di cui 1 in deontologia per l'incontro del 24.09.2024, visto l'intervento della

Consigliera Bertoli o, in caso di sua impossibilità, di altra Consigliera che verrà incaricata all'uopo per la trattazione della materia deontologica.

41. FORMAZIONE: RATIFICHE:

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: I PROFESSIONISTI NELLA CRISI DI IMPRESA: POTERI DOVERI RESPONSABILITA' -
15.10.2024

CREDITI: 3

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi.

ODCEC TORINO: INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE SOCIETA' ED ENTI E D. LGS 231 -
18.07.2024

CREDITI: 3

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi.

UNIVERSITA' DI TORINO – DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT VALTER CANTINO: ORIZZONTE 2050 – L'ARBITRATO E' PRONTO AD AFFRONTARE LE SFIDE DEL MONDO GLOBOLE E TECNOLOGICO? – 9.10.2024

CREDITI: 3

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi.

COMMISSIONE FAMIGLIA COA TORINO: LE MISURE DI

*PROTEZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA –
16.07.2024*

CREDITI: 3

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi.

**COMMISSIONE PRATICA: REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE – LINEE GUIDA SUL TIROCINIO ALTERNATIVO –
26.09.2024**

CREDITI: 2 CREDITI IN DEONTOLOGIA

LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ESONERA DAL DEPOSITO DELLA RELAZIONE DEONTOLOGICA

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 2 crediti formativi in deontologia.

UFFICIO DI PRESIDENZA

La Vice Presidente domanda se i Consiglieri desiderano chiarimenti o intendono aggiungere qualcosa sui punti decisi all'Ufficio di Presidenza.

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola, con le eccezioni di seguito indicate nei rispettivi punti.

I punti che seguono si intendono approvati.

**42. CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”: COMUNICATO
ASTENSIONE DALLE UDIENZE 10-11-12 LUGLIO 2024 – PRESA**

D'ATTO

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare il comunicato sul sito.

43. PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO: IRRICEVIBILITA' DENUNCE E ESPOSTI DA PARTE DI PRIVATI TRAMITE PEO O PEC – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

44. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO: TRASFERIMENTO UFFICIO CASELLARIO VIA NINO BIXIO 44 DAL 22.07.2024 – PRESA D'ATTO – GIA' PUBBLICATO - NEWSLETTER

Il Consiglio approva.

45. CORTE D'APPELLO DI TORINO: NOTA DAG PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO NEI PROCEDIMENTI DI DESCRIZIONE, SEQUESTRO E INIBITORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 131 CODICE PROPRIETA' INTELLETTUALE – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito.

46. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO: CALENDARIO VPO 1 LUGLIO – 6 LUGLIO 2024 – PRESA D’ATTO – GIA’ PUBBLICATO

Il Consiglio approva.

47. ASMEL: PROROGA TERMINE SCADENZA MAXI AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCHI IDONEI PER ASSUNZIONI NEI COMUNI – PRESA D’ATTO – GIA’ PUBBLICATO

Il Consiglio approva.

48. COMUNE DI SCIOLZE: AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNE SCIOLZE – GIA’ PUBBLICATO

Il Consiglio approva.

49. UNIONE ORDINI FORENSI LAZIO: COMUNICATO MANIFESTAZIONE 4 LUGLIO PER CARENZA ORGANICO GDP – PRESA D’ATTO

Il Consiglio prende atto.

50. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

ANTI: LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE IN CONTINUO
MOVIMENTO – 11.07.2024

CREDITI: 1

Il Consiglio approva.

Alle 19,35 si allontana il Cons. Crimi.

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESA D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dagli Avvocati:

XXXXXXXXXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti degli stessi

dispone l'iscrizione

**RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESA
D'UFFICIO:**

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avvocato:

XXXXXXXXXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso

conferma l'iscrizione

***RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D'UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:***

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni presentata dall'Avvocata:

XXXXXXXXXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti della stessa

conferma l'iscrizione

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni del Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

Omissis.

ISTANZE DI AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, viste le istanze degli Avvocati:

XXXXXXXXXX li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio prende atto:

XXXXXXXXXX

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, con l'astensione dei Consiglieri Berti e Mussano, vista la domanda dei Dott.:

XXXXXXXXXX

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

dei medesimi nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 1° luglio 2024.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che i richiedenti dovranno prestare l'impegno solenne di osservare i doveri

della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

ABOGADO XXXXXXXXXXXX - INTEGRAZIONE ALBO ORDINARIO

Il Consiglio esamina l'istanza presenta dall'Abogado XXXXXXXXXXXX;

Il Consiglio,

ritenuto

- 1) che ai sensi dell'art. 6/2 D.Lgv. n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale per l'ammissione di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea all'esercizio dell'avvocatura nel territorio dello Stato è subordinato al superamento di una prova attitudinale (disciplinata dal successivo art. 8);*
- 2) che l'art. 12 (commi 1 e 2) D. Lgv. 02.02.2001 n. 96 recita: "l'avvocato stabilito che per almeno tre anni... abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 D.Lgv. 27.01.1992 n. 115";*
"per esercizio effettivo e regolare della professione... si intende l'esercizio reale dell'attività professionale... senza interruzioni...";
- 3) che – ai sensi dell'art. 13 D.Lgv. n. 96/2001 – la dispensa deve essere richiesta al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto, e deve essere corredata (v. co. 2) "dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto*

nazionale, ivi compreso il diritto comunitario... ”;

4) che pertanto appaiono sussistere le condizioni previste dall’art. 12 D.Lgv. n. 96/2001 per fare luogo alla dispensa dell’istante dalla prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/1992;

p.q.m.

in accoglimento dell’istanza, dichiara l’abogado XXXXXXXXXXXX dispensata dalla prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/ 1996, e ne ordina l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Torino quale avvocato integrato a tutti gli effetti di legge.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all’interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che la richiedente dovrà prestare l’impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

REISCRIZIONE ALBO

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv XXXXXXXXXXXX diretta ad ottenere la reinscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione 21/11/2011 come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 09/10/2017 e preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge,

ordina la reinscrizione

dell’Avv. XXXXXXXXXXXX nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense

con anzianità da oggi 1° luglio 2024.

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda delle dott.sse:

XXXXXXXXXX

diretta ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

delle medesime nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXXXXXXXXXXX diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di SAVONA a quello di Torino.

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di SAVONA dal quale risulta che il dott. XXXXXXXXXXXX è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 13/05/2022,

ordina l'iscrizione

del medesimo per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Savona nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del

13/05/2022.

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessato.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza dei dott.ri:

XXXXXXXXXX

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare i medesimi al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 01/07/2024, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso, comunque, all'interno della durata di iscrizione al Registro dei

praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra agli interessati con avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda dei dott:

XXXXXXXXXX e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della pratica.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dei dott:

XXXXXXXXXX

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:

XXXXXXXXXX

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 19,40.

Il Consigliere Segretario

Avv. Claudio Strata

La Vice Presidente dell'Ordine

Avv. Marina Notaristefano